

VIVERE L'EUROPA

L'Unione Europea ha creato uno spazio comune per i suoi cittadini, aperto il mercato di beni e servizi e garantito la libera circolazione delle persone.

Grazie alla Convenzione di Schengen, firmata nel 1985, sono stati eliminati tutti i controlli alle frontiere interne dell'Unione Europea e sono stati introdotti efficaci controlli alle frontiere esterne, avviando una politica comune in materia di visti e di diritto d'asilo.

I paesi che aderiscono pienamente a questa Convenzione sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia (ma non Irlanda e Regno Unito), più Islanda e Norvegia che, pur non appartenendo all'UE, fanno parte dello spazio Schengen. I 10 paesi che sono entrati a far parte dell'UE il 1° maggio del 2004, però, non aderiscono ancora totalmente alle suddette disposizioni e quindi, per recarvisi, è necessario il passaporto o una carta d'identità validi, come anche per viaggiare in Irlanda e nel Regno Unito.

Comunque, anche quando si viaggia nell'UE, è meglio portare sempre il passaporto o la carta d'identità in corso di validità, in quanto potrebbe essere richiesto di provare la propria identità. Inoltre, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, la Convenzione attribuisce agli Stati membri la possibilità di invocare una clausola di salvaguardia che consente loro di reintrodurre temporaneamente i controlli sulle persone alle frontiere.

Grazie ad accordi con l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera, i cittadini di questi paesi sono trattati come cittadini UE e possono viaggiare nell'Unione europea semplicemente con una carta d'identità o passaporto, senza bisogno di visto.

Dal primo luglio 1996 è possibile guidare in tutta Europa con la patente di guida del proprio paese di origine, purché in corso di validità. Si ricorda, però, che nella maggior parte degli Stati Membri l'età minima richiesta per guidare è di 18 anni e i minori di questa età non sono autorizzati a guidare, anche se è in possesso di una patente di guida valida nel proprio paese.

In alcuni paesi, oltre ad una patente di guida valida, è necessario portare con sé il libretto d'immatricolazione del proprio veicolo.

Il paese ospitante ha la facoltà di applicare la propria normativa nazionale concernente la durata della validità del documento, i controlli medici, le tasse, il ritiro, la sospensione e l'annullamento a qualsiasi titolare di patente che abbia fissato la residenza abituale nel suo territorio.

Non vi sono limiti quantitativi per quanto riguarda ciò che si acquista e si porta con sé quando ci si sposta tra paesi dell'UE, a condizione che le merci siano state acquistate per uso personale e non per essere rivendute. Le tasse (IVA e accise) sono incluse nel prezzo di vendita e in nessun paese dell'UE può essere richiesto alcun ulteriore pagamento.

Per quanto riguarda il tabacco e le bevande alcoliche, ciascun paese è autorizzato a fissare le quantità massime da considerare «per uso personale». In altre parole: se superate i quantitativi previsti per questi articoli vi può essere chiesto di giustificarne l'acquisto e di dimostrare che sono destinati ad uso personale.

Infine, se durante un viaggio di breve durata all'interno della UE, si ha necessità di ricorrere all'assistenza sanitaria, si può far valere questo diritto in loco mediante la tessera di assicurazione sanitaria europea (o il modulo E 111), che viene rilasciato dal paese di appartenenza prima della partenza (in Italia dalla locale ASL).

Soggiornare in un altro Stato europeo

Il principio generale sancisce che i cittadini possono soggiornare temporaneamente in un altro Stato membro per motivi di vacanza, studio lavoro e possono farlo liberamente senza alcuna limitazione o formalità; tale diritto è riconosciuto anche ai familiari ma, qualora non fossero cittadini UE, il paese interessato può richiedere un visto di ingresso.

In merito al diritto di stabilimento è utile sapere che:

- per periodi inferiori a tre mesi è sufficiente la carta di identità o il passaporto in corso di validità,
- per periodi superiori a tre mesi, si ha il diritto di stabilirsi in un altro paese UE se si è un lavoratore dipendente o autonomo nel paese ospitante, oppure se si è iscritti presso un istituto di istruzione pubblico o privato per seguire un corso di studi o di

formazione professionale, o ancora, si hanno risorse sufficienti per sé e i familiari ed una assicurazione sanitaria completa nel paese. Per evitare una doppia tassazione, si deve stabilire se si è residenti a fini fiscali nel paese ospitante e in tal caso si dovranno ivi dichiarare i redditi. E' necessario accertare prima della partenza le formalità da compiere e contattare le autorità fiscali sia del paese d'origine che quello ospitante, dato che il trasferimento di residenza in un altro Stato membro comporta l'adeguamento al diritto tributario del paese di accoglienza. Per il trasferimento dell'autoveicolo, di regola è necessario immatricolare la vettura con una targa del paese ospitante e pagare la relativa tassa, oltre che il bollo di circolazione: è bene comunque informarsi presso le autorità competenti del paese di destinazione.

- I disoccupati possono soggiornare in un altro stato membro per cercarvi un impiego, purché ciò avvenga entro tre – sei mesi.

Si può esercitare il diritto di voto e candidarsi nel paese ospitante alle stesse condizioni dei cittadini di tale nazione. In particolare, per le elezioni amministrative l'esercizio del voto non comporta la perdita automatica del diritto nel paese d'origine, mentre per le elezioni europee, iscrivendosi nelle liste elettorali e votando nel paese ospitante si perde il diritto di voto nel paese d'origine.

Lavorare

Ecco i diritti fondamentali riconosciuti dall'UE:

- **diritto di lavoro ed di pensione in qualsiasi paese UE.** Il Mercato Unico europeo permette di svolgere una attività lavorativa dipendente o autonoma in un paese diverso rispetto a quello di acquisizione delle qualifiche professionali. Al riguardo è utile consultare la rete dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico "NARIC ": <http://europa.eu.int/commeducation/programmes/socrates/agenarit.html>. Come lavoratore, si è soggetti alle stesse condizioni dei cittadini del paese ospitante per quanto concerne il trattamento economico, il licenziamento, la reintegrazione e le misure volte a tutelare la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. Se si è disoccupati si ha il diritto di vivere in un paese UE allo scopo di cercare un lavoro, per un periodo definito ragionevole, che nella maggior parte dei casi coincide con i sei mesi. Chi ha lavorato in un altro paese UE ha il diritto di restarvi dopo essere andato in pensione, diritto che deve essere fatto valere nel termine di due anni onde essere trattato come un cittadino del paese ospitante.
- **diritto di ricevere il medesimo trattamento riservato a qualsiasi cittadino di quel paese.** In tema di sicurezza sociale, le norme UE garantiscono l'affiliazione ad un unico regime di protezione, cioè non può essere richiesto di soddisfare alcuna condizione supplementare, che non sia richiesta ai cittadini del paese ospitante. Devono peraltro essere pagati gli stessi contributi. La normativa europea sancisce il principio della pari opportunità fra uomini e donne sul posto di lavoro; si deve ricevere lo stesso trattamento ed avere gli stessi diritti e le stesse opportunità sul posto di lavoro; è tutelata la gravidanza, con diritti riconosciuti alle donne prima e dopo la nascita e la genitorialità, con la previsione di congedi parentali ed il diritto di allontanarsi dal posto di lavoro per urgenti motivi di famiglia.
- **diritto di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro pubblicata in qualsiasi paese UE** (sono esclusi alcuni posti nelle Pubbliche Amministrazioni). Attualmente, e per un periodo transitorio massimo di 7 anni, sono in vigore importanti restrizioni. Innanzitutto, i lavoratori provenienti da alcuni degli Stati che hanno recentemente aderito all'UE potrebbero vedersi imporre restrizioni all'accesso ai mercati del lavoro dei vecchi stati membri (c.d. UE15), così come, i lavoratori UE15 potrebbero avere analoghe restrizioni in alcuni dei nuovi stati membri. Inoltre, esistono restrizioni al diritto dei cittadini dei nuovi paesi UE a fruire dei sussidi di disoccupazione in un paese UE diverso dal proprio. Si possono reperire informazioni su posti di lavoro ed opportunità di formazione in Europa consultando il sito <http://europa.eu.int/eures>.

Se un cittadino europeo ritiene che siano stati violati i propri diritti in materia di residenza in un altro Stato dell'unione, potrà rivolgersi tanto al Giudice nazionale, che è tenuto ad assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario, quanto alla Commissione europea che al Mediatore europeo.

Il Centro Europeo Consumatori informa ed assiste i cittadini, orientandoli nell'approccio alle competenti istituzioni e servizi offerti dalle strutture nazionali e comunitarie di livello europeo.